



Prot. 677 del 12.01.2024

CONTRATTO DI LOCAZIONE CTR24-M0046 del **11/01/24** da offerta **PRV24-M0059** Pag 1

Filiale MANETTA	Cod. Cliente 000216
Consulente RICCI EMILIANO	Spett.le TE.AM TERAMO AMBIENTE SPA
E-Mail e.ricci@mollonoleggio.com	Via VIA MELCHIORRE DELFICO, 73 - 64100 TERAMO - TE
Tel. 338 6848113	P.iva/Cod.fiscale 00914920673
Customer Service ROSATI ROSSANA	C.A. FABIO
Tel.	Cantiere vs cantiere
E-mail Filiale infomosciano@manettanoleggi.com	Indirizzo teramo - 64100 TERAMO - TE
	Riferimento in cantiere fabio
	CIG _____ CUP _____

Q.TA	DESCRIZIONE	DATA INIZIO	DATA FINE	DURATA NOLO	IMPORTO UNITARIO	IMPORTO TOTALE
1	A62 CINGOLATE RAGNI DIESEL 14 MT	15/01/24 8:00	28/01/24 18:30	10G	75,00	750,00
	Valore del bene a nuovo: 39.750 €					
	Targa riportata su documento di consegna					
	Verifiche obbligatorie (a gg solari)			14G	3,95	55,30
	Tutela KASCO ZEROPENSIERI c0-c1-c2-c3-c4-c5-c6 (a gg solari)			14G	18,75	262,50
	Cauzione: Esente.					
	Servizio Trasporto a Vostro Carico					

Segue...

MANETTA NOLEGGI S.r.l.

www.manettanoleggi.com | infomosciano@manettanoleggi.com | Contrada Ripoli - 64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE) | Tel. 085.8071978 | Partita IVA 01795530672

ALBA | ALBIGNASEGO | ALESSANDRIA | AREZZO | ARMA DI TAGGIA | ASTI | BERGAMO | BOLOGNA | BRUGHERIO | CAIRO MONTENOTTE | CASALE MONFERRATO | CASTEGNATO | CERIALE | CODOGNO | FERRARA | FIRENZE | FORLÌ | FOSSANO
 GARBAGNATE MONASTERO | GENOVA | IMOLA | LIVORNO | LODI | LUCCA | MASSA | MODENA | MONCALIERI | MONDOVI | MOSCIANO SANT'ANGELO | NOVARA | PARMA | PERUGIA | PIACENZA | PIANTEDO | PINEROLO | PORDENONE | RAVENNA
 REZZATO | RHO | RIMINI | RIVALTA DI TORINO | ROMANO CANAVESE | RORETO DI CHERASCO | SAN GIORGIO IN BOSCO | SAN GIULIANO MILANESE | SASSUOLO | SAVONA | SETTIMO TORINESE | SIENA | SONDRIO | UDINE | VENEZIA | VERCELLI | VERONA



CONTRATTO DI LOCAZIONE CTR24-M0046 del 11/01/24 da offerta PRV24-M0059 Pag 2

Filiale MANETTA	Cod. Cliente 000216
Consulente RICCI EMILIANO	Spett.le TE.AM TERAMO AMBIENTE SPA
E-Mail e.ricci@mollonoleggio.com	Via VIA MELCHIORRE DELFICO, 73 - 64100 TERAMO - TE
Tel. 338 6848113	P.iva/Cod.fiscale 00914920673
Customer Service ROSATI ROSSANA	C.A. FABIO
Tel.	Cantiere vs cantiere
E-mail Filiale infomosciano@manettanoleggi.com	Indirizzo teramo - 64100 TERAMO - TE
	Riferimento in cantiere fabio
	CIG _____ CUP _____

Q.TA	DESCRIZIONE	DATA INIZIO	DATA FINE	DURATA NOLO	IMPORTO UNITARIO	IMPORTO TOTALE

Prezzi da intendersi IVA esclusa

Il Locatario dovrà comunicare tassativamente per iscritto con 2 giorni lavorativi di anticipo la messa a disposizione della macchina e/o attrezzatura per il ritiro. Al termine del noleggio, in caso di restituzione in filiale diversa da quella di ritiro, verrà addebitato 50,00€ per ogni singolo mezzo.

Fatturazione: Mensile
Condizioni Pagamento: Bonifico 60 Giorni F.M. IBAN IT39W0853022504000000269936 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO D
Il deposito di garanzia deve essere versato contestualmente alla firma del contratto per un importo pari a 0 €.

Tutti i macchinari alimentati a carburante saranno consegnati con il serbatoio pieno e dovranno essere riconsegnati nello stesso stato; l'eventuale rabbocco ed il relativo servizio saranno addebitati al Locatario al costo di 2,95€/lt. Modalità di durata del noleggio: 1 giorno = max. 8h lavorative; 1 settimana = 5 gg lavorativi = max 40h; 1 mese = 4 settimane = 20 gg lavorativi = max 160h. Il contratto è rinnovabile tacitamente. Prezzi e condizioni si intendono validi e confermati solo in caso di rispetto della durata minima indicata in contratto. La tariffa di noleggio non comprende i rilasci di permesso di occupazione del suolo pubblico, di scorte tecniche, fuori peso, trasporti speciali, accesso e/o transito in zone a traffico limitato; eventuali costi e sanzioni verranno addebitate al Locatario. L'assistenza in cantiere è garantita dal Lunedì al Venerdì nelle 8 ore lavorative. Non è prevista assistenza nei giorni prefestivi, festivi e notturni.

In caso di mancato pagamento di pedaggi e/o di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, il provvedimento/verbale verrà rinotificato al Locatario che sarà tenuto al pagamento; il Locatario dovrà inoltre corrispondere la somma di € 15 + IVA a titolo di rimborso spese gestione pratica **PER OGNI EVENTO RILEVATO**. Si ricorda che, in ottemperanza all' art 94, comma 4-bis cds, 247-bis del d.P.R. n. 495/1992 e circolare 23743 del 27/10/2014, per i macchinari idonei alla circolazione su strada e per noleggi di durata superiore a 30 giorni solari, è obbligo del Locatario comunicare la disponibilità momentanea del bene presso Archivio Nazionale Veicoli entro 30 giorni dal ritiro dello stesso.

Le matricole dell'oggetto sono riportate sul Documento di Trasporto.

Il Locatario dichiara di aver letto e di accettare espressamente quanto riportato nel presente contratto di noleggio nonché di approvare le clausole che regolano le CONDIZIONI E TUTELE DEI BENI/MACCHINARI LOCATI come dettagliate nell apposito allegato e le schede tecniche riportanti le caratteristiche delle macchine e/o attrezzature oggetto del presente contratto (pubblicate sul sito www.mollonoleggio.com).

TERAMO, 12/01/24 SERGIO SACCOMANDI,

TE.AM. TERAMO AMBIENTE S.P.A
IL PRESIDENTE
(dott. Sergio Saccomandi)

MANETTA NOLEGGI S.r.l.

www.manettanoleggi.com | infomosciano@manettanoleggi.com | Contrada Ripoli - 64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE) | Tel. 085.8071978 | Partita IVA 01795530672

ALBA | ALBIGHASEGO | ALESSANDRIA | AREZZO | ARMA DI TAGGIA | ASTI | BERGAMO | BOLOGNA | BRUGHERIO | CAIRO MONTENOTTE | CASALE MONFERRATO | CASTEGNATO | CERIALE | CODOGNO | FERRARA | FIRENZE | FORLÌ | FOSSANO GARBAGNATE MONASTERO | GENOVA | IMOLA | LIVORNO | LODI | LUCCA | MASSA | MODENA | MONCALIERI | MONDOVI | MOSCIANO SANT'ANGELO | NOVARA | PARMA | PERUGIA | PIACENZA | PIANTEDO | PINEROLO | PORDENONE | RAVENNA REZZATO | RHO | RIMINI | RIVALTA DI TORINO | ROMANO CANAVESE | RORETO DI CHERASCO | SAN GIORGIO IN BOSCO | SAN GIULIANO MILANESE | SASSUOLO | SAVONA | SETTIMO TORINESE | SIENA | SONDRIO | UDINE | VENEZIA | VERCELLI | VERONA



CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO SENZA OPERATORE

Data:11/01/24 N.Cliente:000216 N.Contrato:CTR24-M0046 Locatore: Manetta Noleggi Srl

Art. 1 CONDIZIONI GENERALI

1.1: Le presenti condizioni generali di contratto sono applicabili a tutti i noleggi di macchine e/o di attrezzature senza operatore (esclusi quindi operatore, energia elettrica, lubrificanti e materiali di consumo); eventuali variazioni saranno valide ed efficaci tra le parti unitamente se convenute per iscritto.

Art. 2 PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

2.1: La presente scrittura, anche se sottoscritta dal personale e/o da agenti del Locatore, ha unicamente valore di proposta irrevocabile di contratto da parte del proponente Locatore per la durata di mesi 2. La direzione della società locatrice ha facoltà di accettare la presente proposta irrevocabile, con la più ampia libertà di modi e di forme (ed anche quindi per fatti concludenti), entro il termine di mesi 2 dalla data della stessa, termine durante il quale il proponente non ha facoltà di revocare la proposta.

2.2: L'eventuale versamento di somme da parte del proponente, prima che sia intervenuta accettazione da parte del Locatore, ha unicamente valore di deposito a garanzia e non di accettazione dell'ordine da parte del Locatore.

Art. 3 DESCRIZIONE DELLA MACCHINA E/O DELL'ATTREZZATURA NOLEGGIATA

3.1: La macchina e/o l'attrezzatura noleggiata è quella descritta nel documento di consegna e di trasporto (scheda tecnica macchina e/o attrezzatura) ed identificata con il numero di telaio e/o matricola; tale descrizione dovrà essere indicata in qualsiasi documento fiscale per il noleggio e/o per il trasporto.

3.2: La macchina e/o l'attrezzatura verrà noleggiata priva di utensili di consumo; questi ultimi verranno forniti e fatturati dal Locatore ai prezzi correnti dei medesimi.

Art. 4 RECESSO ANTICIPATO E MANCATA CONSEGNA

4.1: È facoltà del Locatore, anche se il contratto di noleggio è stato siglato, recedere senza preavviso dal contratto stesso prima della consegna della macchina e/o dell'attrezzatura e di non consegnarla; il Locatore, in tal caso, non avrà diritto di pretendere indennizzi o quant'altro dal Locatore, che sarà tenuto unicamente a restituire eventuali somme incassate, senza interessi.

Art. 5 DECORRENZA E DURATA

5.1: La durata di noleggio (durata minima) indicata in contratto è vincolante; questa potrà essere espressa in giorni, settimane o mesi.

5.2: La locazione decorrerà dal giorno della consegna e avrà la durata minima indicata nel contratto e comunque fino alla data di restituzione compresa; la mancata restituzione dei mezzi da parte del Locatore, con riserva di consenso preliminare del Locatore, è intesa come intenzione di proroga del contratto e comporterà il tacito rinnovo dello stesso per una durata uguale a quella minima stabilita.

5.3: In caso di recesso anticipato del Locatore, o di risoluzione del contratto che sia dovuta a suo inadempimento, il medesimo sarà tenuto al pagamento integrale del valore del contratto, conteggiato fino alla scadenza minima contrattuale. E' inoltre fatto salvo, in tali ipotesi, il diritto del Locatore al risarcimento del maggior danno.

5.4: Il contratto si intende risolto ipso iure, ad iniziativa del Locatore ex art. 1456 c.c., in caso di fallimento, concordato preventivo e amministrazione controllata del Locatore, con le conseguenze sotto riportate, nonché quelle altresì di cui al successivo art.18 del presente accordo. Il contratto si intende altresì risolto ipso iure, ad iniziativa del Locatore ex art. 1456 c.c. e con le medesime conseguenze sotto riportate e di cui al successivo art.18, nel caso in cui: dovessero essere elevati protesti a carico del Locatore; venissero effettuate segnalazioni alla Centrale di allarme Interbancaria (CAI) a carico del Locatore; venissero intraprese procedure esecutive a carico del Locatore; laddove il Locatore diventi insolvente; laddove il Locatore subisca un sequestro o altra forma di vincolo sui propri beni; laddove il Locatore superi l'affidamento assegnato; nel caso in cui il Locatore venga messo in liquidazione, volontariamente o coattivamente; quando intervengano variazioni nella natura giuridica del Locatore, nella sua composizione, nelle persone dei dirigenti, o comunque modifiche che importino diminuzione dell'efficienza dello stesso e/o della sua solvibilità. Laddove si verificasse una delle ipotesi sopra contemplate, tutti i crediti del Locatore, anche se non ancora scaduti, diverranno immediatamente esigibili e dovranno essere saldati dal Locatore entro due giorni dalla richiesta del Locatore, senza che il Locatore medesimo possa opporre eccezione alcuna. Il Locatore, decorsi i predetti giorni due dalla richiesta, avrà diritto di incamerare il deposito a garanzia, senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione, sino alla concorrenza dell'intero proprio credito, sia per canoni non pagati, che per costi e/o danni (anche per il fermo macchina e/o attrezzatura, per le spese di recupero, le riparazioni ed i ripristini), dal medesimo subiti, che per le causali di cui al successivo art. 18. E' fatto, in ogni caso, salvo il diritto del Locatore ad ottenere il risarcimento del maggior danno. Rimane ad esclusiva facoltà del Locatore la scelta di non risolvere il contratto: in tal caso, vengono a decadere eventuali condizioni di dilazione di pagamento concesse in fase contrattuale.

5.5: Il Locatore ha facoltà di richiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'art 1456 c.c., a fronte di semplice comunicazione scritta, in caso venga intrapresa un'azione legale a carico del Locatore a seguito di contestazione di danni, maggiori costi e/o penali. Laddove si verificasse una delle ipotesi sopra elencate, il Locatore dovrà restituire le macchine e/o le attrezzature in suo possesso entro 72 ore dalla comunicazione nella sede indicata dal Locatore; in caso contrario, verrà addebitata una penale pari al doppio dell'importo contrattuale per tutti i giorni di ritardo, oltre l'applicazione delle condizioni previste dagli art. 5.4 e 8.1. E' fatto salvo, in ogni caso, il diritto del Locatore ad ottenere il risarcimento del maggior danno.

Art. 6 CONSEGNA E TRASPORTO

6.1: Il contratto di locazione avrà inizio con il ritiro della macchina e/o dell'attrezzatura noleggiata, direttamente presso la sede o filiale del Locatore o consegnata presso il luogo indicato dal Locatore in fase di contratto; il costo del trasporto, sia in andata che in ritorno, sarà a carico del Locatore. Il Locatore declina fin da ora ogni responsabilità inerente eventuali danni provocati al piano di transito per l'accesso al luogo di scarico del bene/macchinario locato.

6.2: I termini di consegna non sono vincolanti per il Locatore, che potrà posticiparli comunicandolo al Locatore, e questi non avrà diritto di pretendere indennizzi, danni o quant'altro dal Locatore, né di chiedere la risoluzione del contratto, per l'eventuale posticipazione della consegna. Il Locatore non potrà trattenere alcun importo dovuto al Locatore a titolo di risarcimento in caso di danni provocati dal vettore durante le fasi di consegna e/o ritiro (es. danni al piano transito, urti contro porticati, balconi, portoni, cancelli, ecc.).

6.3: In caso in cui il trasporto sia effettuato a cura del Locatore, anche se tramite terzo dal medesimo incaricato, tutte le responsabilità, dalla fase di carico, fissaggio e messa in sicurezza, alla fase di spedizione, transito e conseguente scarico, saranno a totale carico del Locatore stesso; quest'ultimo si assumerà in proprio, nei confronti del Locatore, ogni spesa ed il rischio per perdita o danneggiamento della macchina e/o dell'attrezzatura durante tutte le fasi, anche per atto o fatto di terzi, caso forluito o forza maggiore.

6.4: Tutti i macchinari alimentati a carburante saranno consegnati con il serbatoio pieno e dovranno essere riconsegnati nello stesso stato; l'eventuale rabbocco ed il relativo servizio saranno addebitati al Locatore.

6.5: All'atto del ritiro o della consegna della macchina e/o dell'attrezzatura, verrà sottoscritto il documento di consegna/trasporto, correlato di scheda uscita macchina e/o attrezzatura, da parte del Locatore o dal vettore o da chi, comunque, dal Locatore incaricato (documentazione fotografica della macchina verrà fornita soltanto a seguito di preventiva richiesta scritta); la sottoscrizione del vettore o di chi, comunque, dal Locatore incaricato, equivarrà, ad ogni effetto, alla sottoscrizione del Locatore medesimo, impegnando lo stesso anche senza specifico incarico scritto.

6.7: Nel caso l'autista del Locatore, o del vettore da lui incaricato, sia trattenuto in cantiere oltre il tempo necessario alla normale attività di consegna o di ritiro del mezzo, verrà addebitato al Locatore, a partire dalla prima ora, un importo di €65/ora a titolo di recupero spese per sosta in cantiere.

6.8: Con la sottoscrizione del documento di consegna/trasporto (correlato di scheda uscita macchina e/o attrezzatura), il Locatore dà atto che la macchina e/o l'attrezzatura consegnata sia in perfette condizioni di manutenzione, perfettamente funzionante ed idonea all'uso per cui è stata noleggiata, conforme alle normative di sicurezza secondo l'art. 72 del D.Lgs 81/08, corredata di tutta la documentazione richiesta in conformità con le direttive e le leggi vigenti e necessaria per il suo utilizzo (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, manuale d'uso e manutenzione, certificato di collaudo, certificazione CE, documenti di circolazione, manuale di verifica/controllo ove previsti), dotata di ogni accessorio eventualmente noleggiato con la macchina e/o

l'attrezzatura, con i corretti livelli d'olio nei riduttori e centraline idrauliche, con gli pneumatici in buone condizioni di manutenzione, di pressione e non usurati, con struttura pulita ed integra. Il Locatore, il vettore e/o chi, comunque, dal Locatore incaricato (come sopra specificato) ha l'onere, a pena di decadenza, di verificare l'inesistenza di qualsiasi vizio o difetto della stessa, rilevando eventuali difetti o vizi per iscritto nel documento di consegna (scheda tecnica macchina e/o attrezzatura); in difetto, qualsiasi successiva eccezione sarà preclusa per decadenza del Locatore dalla facoltà di proporla.

6.9: E' ad esclusivo carico del Locatore qualunque necessitante permesso di occupazione del suolo pubblico, di scorte tecniche, fuori peso, trasporti speciali, accesso e/o transito in zone a traffico limitato, salvo espresso accordo scritto pattuito fra le parti. Eventuali sanzioni che dovessero essere inflitte al Locatore per accessi, finalizzati alla consegna in zone a traffico limitato verranno addebitate al Locatore. Nel caso in cui il Locatore sia stato incaricato dal Locatore del disbrigo delle pratiche amministrative per la concessione dei permessi, incarico che il Locatore si riserva comunque di accettare mediante espressa comunicazione scritta, il servizio facoltativo supplementare di cui sopra verrà addebitato al Locatore come da modalità e termini convenuti.

Art. 7 RIFIUTO O MANCATO RITIRO DEL LOCATARIO

7.1: Qualora il Locatore rifiuti la consegna della macchina e/o dell'attrezzatura, o non si presenti a ritirarla nella data convenuta, il contratto di noleggio sarà risolto di diritto, rispettivamente al momento del rifiuto o trascorsi 2 giorni dalla data in cui la consegna sarebbe dovuta avvenire; il Locatore sarà tenuto al pagamento al Locatore di una penale pari al 100% dell'importo dell'intero valore del contratto, fatto salvo il diritto del Locatore a chiedere il risarcimento di eventuali maggiori danni.

7.2: Nell'ipotesi in cui il Locatore non abbia provveduto, per circostanze non imputabili al Locatore, al ritiro del bene o ne abbia rifiutato il ritiro per cause non ascrivibili al Locatore medesimo o ne contesti l'avvenuto ritiro nonostante il Locatore abbia provveduto a mettere a disposizione il bene per la presa in consegna, il Locatore sarà tenuto, oltre al pagamento della penale di cui sopra, a corrispondere altresì integralmente i canoni di noleggio nel frattempo maturati, cui non potrà opporre eccezione alcuna, né eccepire tardivamente presunti mancanti ritiri del bene stesso e tali canoni dovranno essere corrisposti al Locatore sino alla riconsegna, a cura e spese del Locatore, del bene noleggiato. Resta salva la facoltà del Locatore di risolvere il contratto con il Locatore cui farà seguito il diritto del Locatore medesimo di essere ristorato dal Locatore stesso di ogni danno patito.

Art. 8 CANONE DI NOLEGGIO

8.1: Il Locatore ha facoltà di fatturare i canoni di noleggio con le modalità temporali che più ritiene idonee, nel rispetto delle pattuizioni contrattuali relative ai termini di pagamento. Il canone convenuto dovrà essere pagato presso la sede del Locatore, alle scadenze e con le modalità pattuite, e tali termini sono ritenuti essenziali. Qualsiasi contestazione in ordine al presente contratto non esonerà il Locatore dall'obbligo di effettuare i pagamenti nei termini stabiliti. Il mancato tempestivo pagamento anche di una sola rata del canone, così come il mancato pagamento di eventuali addebiti per ripristini, costi e/o altro, comporterà, ad iniziativa del Locatore, la risoluzione del presente contratto ex art.1456 c.c.. In caso di mancato rispetto degli stessi, il Locatore ha facoltà, ed il Locatore autorizza espressamente sin da ora il medesimo, di sospendere il servizio assistenza cantiere e di procedere al blocco del bene, anche a distanza, tramite dispositivi satellitari, previa semplice comunicazione scritta, nonché di provvedere al ritiro del bene/macchinario locato e di risolvere il contratto di diritto ex art.1456 c.c.. Il Locatore non sarà in alcun caso responsabile nei confronti del Locatore per ogni e qualsiasi problematica, pregiudizio e/o danno derivante dalla sospensione del servizio assistenza cantiere, dal blocco del bene e conseguente fermo dello stesso (ad esempio per occupazione del suolo pubblico, danni da fermo cantiere, danni per mancata produzione, intralcio al traffico, incluse eventuali spese di rimozione, eccetera), nessuno escluso. In tal caso, nessun onere, indennizzo, danno o quant'altro potrà essere preteso dal Locatore nei confronti del Locatore. Le somme versate a titolo di acconto verranno detratte sull'ultima fattura di addebito del canone di noleggio. Il Locatore autorizza sin d'ora il Locatore a compensare eventuali note credito con le fatture emesse nei suoi confronti.

8.2: Il Locatore si riserva la facoltà di modificare le condizioni economiche applicate ai singoli contratti; in ogni caso rimane salvo il diritto del Locatore di recedere dal contratto.

8.3: Salvo convenzioni particolari, e tenendo conto del carattere specifico della macchina e/o dell'attrezzatura locata, il contratto di noleggio non verrà mai sospeso a causa di intemperie o per sospensioni od interruzioni di lavoro, a qualsiasi causa dovuti; pertanto non verranno concessi storni a fronte di richieste motivate da tali cause. Eventuali eccezioni saranno valutate ed autorizzate solo previa verifica della regolarità dei pagamenti e nel rispetto dei termini concordati. Parimenti, in caso di fermo cantiere, mancata produzione, mancato ritiro e/o consegna dei mezzi, mancata assistenza e/o manutenzione in cantiere dovuti all'insorgenza di epidemie e/o pandemie o per forzate chiusure conseguenti all'imposizione di così dette zone rosse e/o ad alto rischio da parte delle Pubbliche Autorità, il contratto di noleggio proseguirà alle medesime condizioni stabilite, non vi saranno sospensioni dello stesso, né storni e/o riduzioni del canone e delle tariffe.

8.4: In caso di utilizzi oltre le 8 ore giornaliere e/o 40 settimanali e/o 160 mensili, il Locatore dovrà corrispondere un supplemento di canone proporzionale al maggior utilizzo. In caso di utilizzo del bene in giorni prefestivi, festivi o in orario notturno, il Locatore sarà tenuto al pagamento di un supplemento di canone pari alla tariffa integrale giornaliera indicata in contratto, e ciò anche nell'ipotesi in cui l'effettivo utilizzo sia inferiore alle 8 ore.

8.5: In caso di ritardo nel pagamento di somme dovute per qualsiasi titolo al Locatore, il Locatore sarà tenuto al versamento di interessi passivi al tasso di cui al D.Lgs 231/2002, dalla data di scadenza del pagamento fino al saldo oltre alle spese per mancato incasso (che varieranno in proporzione all'importo) da un minimo di €10,00 a un massimo di €100,00. Vengono altresì a decadere eventuali condizioni di dilazione di pagamento concesse in fase contrattuale.

Art. 9 IMPIEGO DELLA MACCHINA E/O DELL'ATTREZZATURA

9.1: La macchina e/o l'attrezzatura dovrà essere utilizzata unicamente dal Locatore ed esclusivamente per lo scopo e per la destinazione per cui è stata noleggiata; la macchina e/o l'attrezzatura non potrà essere sublocata senza espressa autorizzazione scritta, né data in uso o custodia a terzi senza formale autorizzazione del Locatore. Qualora, su espressa autorizzazione del Locatore, il Locatore dovesse dar luogo ad una sublocazione, comodato o simili, questi resterà comunque obbligato al pagamento dei canoni e sarà responsabile verso il Locatore di ogni eventuale danno che dovesse verificarsi nel corso della sublocazione, comodato o simili e della tenuta dei dati dagli utilizzatori terzi in conformità all'art. 20.2. Il Locatore dovrà far presente a terzi, che esercitassero azioni giudiziarie, sequestri o atti esecutivi di qualsiasi natura, che la macchina e/o l'attrezzatura in oggetto di locazione è di proprietà del Locatore, inoltre dovrà darne immediato avviso allo stesso. L'inservanza di quanto previsto nelle sopraindicate condizioni comporterà l'immediata risoluzione del contratto.

9.2: La macchina e/o l'attrezzatura noleggiata dovrà essere utilizzata dal Locatore con personale esperto, qualificato, formato e munito delle autorizzazioni eventualmente necessarie con la diligenza, prudenza e perizia del buon padre di famiglia. In conformità all'art.72 del D.Lgs 81/08 ed all'accordo Stato Regioni 22/02/2012, il Locatore nella persona del datore di lavoro dovrà fornire al Locatore la lista degli operatori autorizzati all'utilizzo della macchina e/o dell'attrezzatura e, attraverso lo stesso modulo, la dichiarazione che gli stessi sono muniti di specifica abilitazione all'utilizzo della macchina e/o dell'attrezzatura conformemente a quanto richiesto dall'art. 73 del D.Lgs 81/08 e dall'accordo Stato Regioni 22/02/2012.

9.3: Il Locatore si impegna ad osservare tutte le norme regolamentari e di legge applicabili per l'uso della macchina e/o dell'attrezzatura, con particolare riguardo alla legislazione sulla sicurezza del lavoro e dell'ambiente e alle prescrizioni della casa costruttrice contenute nel libretto di istruzioni consegnatogli insieme ai macchinari; il Locatore dà atto inoltre di conoscere perfettamente le modalità di utilizzo della macchina e/o dell'attrezzatura (previste nel libretto di istruzioni) ed esclude tassativamente l'uso della stessa per operazioni improprie, cioè per operazioni per cui la macchina e/o l'attrezzatura non sia idonea o eseguite in modo non conforme alle medesime istruzioni, nonché per l'utilizzo in quota con presenza di venti con forza superiore a 5 (cinque) secondo la scala di BEAUFORT, in base alla misurazione rilevata dal servizio meteorologico locale.

TERAMO 12/01/24
IL LOCATARIO (Timbro e firma).....IL PRESIDENTE.....
(dott. Sergio Saccomandi)



9.4: Il Locatario si impegna, assumendosi ogni conseguente responsabilità ed onere, a non utilizzare in alcun caso i beni noleggiati non targati per la circolazione su strade di uso pubblico od aree ad esse equiparate.

9.5: Salvo diverse pattuizioni tra le parti, la macchina e/o l'attrezzatura noleggiata dovrà essere utilizzata per un orario massimo di lavoro di 8 ore giornaliere, 40 ore settimanali e 160 ore mensili, escluse le ore notturne (dalle ore 22.00 alle ore 6.00) e le giornate prefestive e festive. Le ore di maggior utilizzo rispetto ai limiti di cui sopra, dovranno essere comunicate per iscritto al Locatore e da questo preventivamente autorizzate; in ogni caso, saranno verificate e quantificate tramite misurazione mediante il contaore installato sulla macchina e/o tramite dispositivi satellitari ed addebitate come previsto nell'art.8.1.

9.6: In caso di segnalazione di utilizzo improprio della macchina e/o di contravvenzione agli obblighi di cui sopra, il Locatario autorizza espressamente sin da ora il Locatore a procedere all'eventuale blocco del bene, anche a distanza, tramite dispositivi satellitari. Il Locatore non sarà in alcun caso responsabile nei confronti del Locatario come da specifiche riportate nell'art.8.1.

9.7: Nel caso di qualsiasi utilizzo per scopo diverso o non idoneo rispetto a quello per cui la macchina e/o l'attrezzatura è stata noleggiata, nonché di qualsiasi violazione ai divieti sopraindicati ed in generale di utilizzo in violazione di quanto convenuto con le condizioni speciali e generali di noleggio, sarà facoltà del Locatore effettuare il blocco del bene previa semplice comunicazione scritta, provvedere al ritiro del bene/macchinario locato e risolvere il contratto di diritto ex art.1456 c.c.

Art. 10 LUOGO DI DETENZIONE E DI UTILIZZO DELLA MACCHINA E/O DELL'ATTREZZATURA

10.1: La macchina e/o l'attrezzatura dovrà essere detenuta e utilizzata nel luogo convenuto per iscritto nel contratto. Il Locatario dovrà custodire la macchina e/o l'attrezzatura con diligenza, in luogo recintato, sicuro e attivando, dove presenti, gli antifurti installati sulla macchina e/o attrezzatura, utilizzando il criterio del buon padre di famiglia. L'autorizzazione per qualsiasi detenzione e utilizzo in luogo diverso da quello convenuto, dovrà essere richiesta per iscritto mediante lettera raccomandata A.R. al Locatore e da questo concessa per iscritto.

10.2: E' facoltà del Locatore, a suo insindacabile giudizio, ritirare la macchina e/o l'attrezzatura in qualsiasi momento senza preavviso se questa sia stata oggetto di tentato furto, furto parziale, atto vandalico, sabotaggio, occupazione di cantiere, scioperi, sommosse o tumulti popolari; il Locatario, in tal caso, non avrà diritto di pretendere indennizzi o quant'altro dal Locatore e sarà tenuto a riconsegnare immediatamente la macchina e/o attrezzatura noleggiata.

10.3: La macchina e/o l'attrezzatura non potrà essere portata fuori dal territorio nazionale senza autorizzazione scritta del Locatore; la violazione di tale disposizione costituirà grave inadempimento. In tale eventualità il Locatario, a semplice richiesta del Locatore, sarà tenuto alla restituzione immediata a proprie spese del bene presso la sede del Locatore ed al pagamento di una penale pari al 100% del canone di noleggio riportato in Contratto.

10.4: Gli oneri relativi ad eventuale recupero del bene/macchinario locato, per qualsivoglia ragione e/o responsabilità, da luogo differente da quello convenuto e dichiarato in contratto, sino alla filiale in cui è stato sottoscritto il contratto stesso, saranno a carico del Locatario.

10.5: In difetto di autorizzazione scritta, se la macchina e/o l'attrezzatura verrà detenuta e utilizzata in luogo diverso da quello convenuto per iscritto, il contratto di noleggio potrà ritenersi risolto di diritto, ad iniziativa del Locatore, ex art.1456 c.c.

Art. 11 MANUTENZIONI

11.1: Il Locatario, previo avviso telefonico del Locatore, garantisce l'accesso del personale qualificato del Locatore medesimo, o da chi da lui autorizzato, al Cantiere ove sono collocate la macchina e/o l'attrezzatura noleggiata, ciò in condizioni di piena sicurezza, durante il normale orario di lavoro. Il rilascio dei permessi di accesso al cantiere rimane a totale carico del Locatario che si assume la responsabilità in caso di ritardi nel rilascio. Il Locatario autorizza sin d'ora l'immobilizzazione del bene per il tempo necessario all'intervento, e ciò senza diritto alcuno al risarcimento di danni e/o indennizzi, nonché al rimborso di oneri, anche per forzali fermi per inidoneità di collaudo periodico del bene.

11.2: Il Locatario si impegna ad effettuare a propria cura e spese tutti gli interventi di ordinaria manutenzione necessari o anche solo opportuni per il corretto funzionamento del bene e dei suoi dispositivi di sicurezza: in particolare, si impegna ad effettuare tutti i piani di Manutenzione ed i Controlli, come indicato sul manuale di uso e manutenzione del costruttore, relativi agli interventi giornalieri o delle 10 ore, settimanali o delle 50 ore, con obbligo di compilare e sottoscrivere il registro di controllo consegnato assieme all'oggetto noleggiato. In particolare, sono a carico e cura del Locatario il controllo del funzionamento del contaore e gli interventi di controllo periodico (es. carica batteria; livello elettrolito batteria; livello olio motore termico; livello liquido refrigerante motore; livello gasolio; perdite olio idraulico, meccanico, freni; funzionamento regolare movimenti di sollevamento e trazione; funzionamento regolare dei freni, claxon, segnalatori e dispositivi di sicurezza, ruote e rulli), come da indicazioni riportate sul libretto di uso e manutenzione.

Art. 12 RIPARAZIONE ED INCIDENTI

12.1: Il Locatario si impegna a dare immediata comunicazione scritta al Locatore di qualsiasi malfunzionamento significativo della macchina e/o attrezzatura, fornendo una descrizione dell'accaduto e delle condizioni della stessa. Il Locatario accetta le richieste di immobilizzazioni del bene durante il normale orario di lavoro, in attesa dell'intervento del Locatore per la riparazione. Il Locatario si impegna, sino a riparazione avvenuta, a non utilizzare la macchina e/o l'attrezzatura in quanto, anche solo potenzialmente, potrebbe essere fonte di danno a cose, persone, nonché alla macchina e/o l'attrezzatura stessa. Sono vietati lo smontaggio e la riparazione del bene locato da parte di personale non autorizzato dal Locatore, pena la risoluzione del contratto con relativi addebiti.

12.2: In caso di guasto o di difetto di funzionamento della macchina e/o dell'attrezzatura per uso improprio, o comunque errato della stessa da parte del Locatario o per la mancata osservanza di uno dei punti indicati nell'art.11.2, il Locatario accetta incondizionatamente quanto il Locatore gli addebiterà per il ripristino e la riparazione della macchina e/o attrezzatura noleggiata, incluse le uscite del personale tecnico qualificato e relative trasferte. La durata del contratto di noleggio non si sospenderà durante il tempo necessario per le riparazioni e i ripristini ed il Locatario rimarrà impegnato per il pagamento dei canoni fino alla scadenza. Ove le riparazioni non possano essere differite al termine del contratto, il Locatario dovrà tollerare anche quando importino privazione del godimento della cosa locata, e ciò sino al termine del contratto. Qualora si presentasse la necessità del ritiro della macchina, il trasporto con il carico e lo scarico del bene saranno ad esclusivo carico, rischio, responsabilità e spese del Locatario. Il Locatario sarà inoltre tenuto ad indennizzare il Locatore per il fermo macchina in misura pari al canone di noleggio per il tempo necessario alla riparazione.

12.3: In caso di guasto o di difetto di funzionamento della macchina e/o dell'attrezzatura non imputabile a colpa o utilizzo del Locatario o alle manutenzioni allo stesso facenti carico, il Locatore provvederà a propria cura e spese alle riparazioni ed ai ripristini. In tal caso, nessun ulteriore onere, indennizzo, danno o quant'altro potrà essere preteso dal Locatario nei confronti del Locatore.

12.4: E' facoltà del Locatore sostituire a propria cura, rischio, responsabilità e spese, la macchina e/o l'attrezzatura in cui si sia verificato un guasto od un difetto di funzionamento non imputabile al Locatario con altra analoga macchina e/o attrezzatura. In tal caso la durata del contratto di noleggio si sospenderà unicamente per il periodo decorrente dalla data di ricezione da parte del Locatore della comunicazione scritta del Locatario alla data di consegna del bene sostituito; durante la fase di sospensione, il Locatario non avrà facoltà di recesso dal contratto di noleggio. Nel caso il Locatario richieda la sostituzione della macchina a seguito di ritardi nell'accesso al cantiere, il costo totale della sostituzione sarà a suo carico.

12.5: Il Locatario rinuncia, in ogni caso, ad ogni azione, diritto o pretesa verso il Locatore, per danni, indennizzi o quant'altro, per mancata esecuzione dei lavori, per fermo cantiere, per ritardi e/o mancanza di permessi di accesso al cantiere, eccetera, in conseguenza di guasti, rotture, difetti, cambi pneumatici ed in generale per il mancato funzionamento della macchina e/o dell'attrezzatura. Nessuna richiesta di sospensione potrà essere avanzata per i giorni di fermo causati dalla mancanza di permessi di accesso al cantiere.

12.6: In caso di incidente alla macchina e/o all'attrezzatura, valgono le medesime condizioni previste per le riparazioni ed i ripristini a carico del Locatario, essendo egli comunque responsabile nei confronti del Locatore per la conservazione della macchina e/o dell'attrezzatura anche per atto o fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore, fatto salvo il suo eventuale diritto o rivalsa nei confronti di terzi.

12.7: In caso di furto di singole parti della macchina e/o dell'attrezzatura, il Locatario sarà tenuto al regolare pagamento del canone anche per il periodo necessario alla sostituzione dei pezzi sottratti. In tale eventualità, il

Locatore comunicherà quanto prima al Locatario il costo delle sostituzioni, che dovranno essere pagate anticipatamente dal Locatario stesso.

12.8: Il servizio di assistenza in cantiere è garantito nei giorni feriali dal Lunedì al Venerdì nelle 8 ore lavorative. Non si effettueranno interventi di assistenza in cantiere nei giorni prefestivi, festivi e notturni. Le richieste di interventi in orario prefestivo, festivo e/o notturno, se non concordato e sottoscritto in fase contrattuale, saranno a carico del Locatario. Il Locatore applicherà, per ogni intervento di assistenza sia telefonico che in cantiere, un importo come diritto di chiamata.

12.9: Resta inleso che, se la riparazione è conseguente a fatto e/o colpa del Locatario, questi non potrà invocare la riduzione del corrispettivo pattuito né recedere dal contratto.

Art. 13 DIVIETI

13.1: E' fatto divieto (salvo autorizzazione scritta del Locatore) impiegare i macchinari e/o attrezzature oggetto del presente contratto per le seguenti lavorazioni:

1) lavorazioni in gallerie - 2) lavorazioni in porti e aeroporti - 3) lavorazioni su argini di fiumi, corsi d'acqua, coste di mare e/o laghi - 4) lavorazioni di sabbiatura e idrosabbiatura - 5) lavorazioni di idrodemolizioni. Eventuali deroghe ai divieti di cui ai precedenti punti da 1) a 5) potranno essere accordate unicamente in forma scritta e previa richiesta scritta del Locatore.

13.2: La violazione dei suddetti divieti comporta la risoluzione automatica del contratto a sensi dell'art.1456 c.c. Il Locatario sarà inoltre tenuto al pagamento di tutti i costi occorrenti per riparare e ripristinare il macchinario e/o l'attrezzatura, nonché al risarcimento di tutti i danni cagionati (inclusi quelli da fermo macchina e/o attrezzatura). Si precisa, al riguardo, che le garanzie assicurative non comprendono i danni derivanti dall'impiego dei beni locati nelle lavorazioni di cui all'art.13.1.

13.3: E' fatto divieto al Locatario di apportare qualsiasi variazione e/o modifica alla macchina e/o attrezzatura locata. E' fatto altresì divieto di togliere e/o modificare le targhe di proprietà e/o le scritte presenti sulla macchina e/o dell'attrezzatura noleggiata.

Art. 14 RESPONSABILITÀ

14.1: Il Locatario è responsabile della custodia e cura della macchina e/o attrezzatura, che dovrà collocare in luogo sicuro (chiuso e/o vigilato), assumendo tutte le precauzioni e gli accorgimenti onde evitare furti, danneggiamenti, atti vandalici, dal momento in cui ne prende possesso (ove per possesso si intende: bene ritirato dal Locatario o consegnato dal Locatore, a prescindere dalla decorrenza contrattuale che potrebbe anche essere successiva) fino al momento della sua restituzione (ove per restituzione si intende il momento della presa in custodia del bene da parte del Locatore, indipendentemente dalla data di cessazione del contratto di noleggio che potrebbe anche essere precedente).

14.2: Il Locatario si impegna a garantire e manlevare il Locatore da qualsiasi responsabilità e, comunque, dal pagamento di qualsivoglia somma per qualsiasi titolo venga da chiunque pretesa per l'utilizzo e/o la detenzione del bene locato, anche per danneggiamento o perimento dello stesso, per atto o fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore. Premesso che, come indicato nell'art.9.1, il macchinario e/o l'attrezzatura è e rimane della ditta locatrice, e che esso non potrà essere dato dal Locatario in uso o in custodia o ceduto a terzi, e fermo in particolare quanto detto nella presente, il Locatario assumerà, dal momento del ritiro e fino alla presa in custodia del Locatore, la piena responsabilità civile e penale per tutti i danni che potranno essere arrecati a persone e cose in conseguenza dell'uso e della manutenzione del macchinario e/o dell'attrezzatura oggetto della locazione, restando la locatrice espressamente scaricata da qualsiasi responsabilità. Pertanto il Locatario è tenuto a propria cura e spese a stipulare idonea polizza di assicurazione a copertura di tutti i rischi di cui sopra, nessuno escluso.

14.3: Il Locatario è responsabile per la perdita e/o il danneggiamento dei documenti di legge di corredo alla macchina (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, manuale d'uso e manutenzione, certificato di collaudo, certificazione CE, documenti di circolazione, manuale di verifica/controllo) e si assume l'onere per eventuali sanzioni irrogate dagli enti preposti alle verifiche nel caso in cui la documentazione risultasse danneggiata, incompleta, manomessa e/o non presente sul mezzo all'atto della verifica.

14.4: Il Locatario riconosce espressamente che per la durata di tutta la locazione a lui personalmente competerà ogni responsabilità anche nei confronti dell'I.S.P.E.S.L. (o Asi), per qualunque infrazione alle norme di prevenzione infortuni vigenti (con particolare riguardo al D.P.R. 164 del 7.1.1956) o ad eventuali nuove normative, che potessero essere accertate in relazione all'impiego della macchina o dell'attrezzatura oggetto della locazione. Poiché la macchina o l'attrezzatura è e rimane intestata alla società locatrice, sarà cura del Locatario, in caso di eventuali visite dell'I.S.P.E.S.L.(Asi), di far risultare il proprio nominativo come responsabile ai sensi di quanto precede. Si ricorda che è a carico del Locatario la dotazione sui mezzi di cassetta primo soccorso ed estintore, tale obbligo non è da attribuirsi al Locatore in caso di noleggio senza operatore.

14.5: Il Locatario si assumerà ogni rischio di movimentazione, spostamento, incendio, furto nonché perimento totale o parziale del macchinario predetto e/o dell'attrezzatura, qualunque ne sia la causa, dandosi atto che il valore del macchinario e/o dell'attrezzatura locali, per concorde determinazione delle parti, è quello a nuovo indicato sul contratto. Il Locatario si assumerà altresì ogni onere di spesa in caso di sequestro, fermo amministrativo e/o confisca della macchina e/o della attrezzatura, qualora ciò sia causato da responsabilità non imputabili al Locatore (come, a titolo esemplificativo, in ipotesi di negligenza nell'utilizzo, utilizzo improprio, mancato rispetto delle norme di sicurezza, circolazione su strada di mezzi non targati, ecc.). In tale eventualità, il Locatario sarà tenuto al pagamento del canone del noleggio giornaliero durante il periodo di inutilizzo per sequestro e/o fermo amministrativo, eventuali sanzioni per violazione al Codice della Strada e, in caso di confisca, al pagamento al Locatore del valore a nuovo della macchina e/o della attrezzatura indicato sul contratto. Il Locatario inoltre sarà tenuto al pagamento di ogni spesa (assistenza legale, spese vive, eccetera) oltre alla somma di € 600,00 più IVA a titolo di rimborso forfetario per la gestione pratica. In ipotesi di sequestro, fermo amministrativo e/o confisca della macchina e/o della attrezzatura locata causata da responsabilità imputabili al Locatore, quest'ultimo risponderà unicamente delle eventuali sanzioni amministrative dovute a suo errore, ma sarà esente da ogni responsabilità verso il Locatario per eventuali danni, sia diretti che indiretti (come, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, per danni da fermo cantiere, mancata produzione, ecc...), conseguenti al blocco del cantiere.

14.6: In ipotesi di mancato pagamento di pedaggi autostradali, di elevazione di sanzioni amministrative per violazione al Codice della Strada o ad altre norme di legge, il Locatore inviterà l'Autorità competente a rinotificare il provvedimento verbale al Locatario che sarà tenuto al pagamento. Il Locatario inoltre sarà tenuto al pagamento della somma di € 100,00 più IVA a titolo di rimborso forfetario delle spese gestione pratica (€50,00 più IVA in caso di mancati pedaggi). Il Locatario sarà responsabile direttamente nei confronti dell'Autorità che ha irrogato la sanzione pecuniaria.

Art. 15 ASSICURAZIONE

15.1: Il Locatore si impegna ad assicurare i veicoli targati idonei alla circolazione stradale con adeguata Polizza RCA, come da legge nr. 990/69. Il Locatore non sarà tenuto ad eventuali risarcimenti per importi eccedenti i massimali di polizza, per cui rimane esclusivamente responsabile il Locatario; quest'ultimo si impegna a garantire e manlevare il Locatore per eventuali pretese di danni per importi eccedenti i massimali di polizza.

15.2: Il Locatario si impegna a garantirli, con idonea copertura assicurativa, per i danni conseguenti alla responsabilità civile verso terzi, informando senza ritardo il Locatore di qualsiasi incidente causato dal macchinario e/o dall'attrezzatura, facendosi carico, in caso di ritardo o di omissione, di tutte le conseguenze.

15.3: Rimane a carico del Locatario la differenza tra l'ammontare del danno ed il minor risarcimento liquidato dalla Compagnia Assicuratrice in applicazione di franchigie, scoperti o per qualsiasi altra causa non imputabile al Locatore.

TE.AM. TERAMO AMBIENTE S.P.A.
Il 12/01/24 IL LOCATARIO (Timbro e firma)..... IL PRESIDENTE.....
(dott. Sergio Saccomandi)



15.4: Qualora il Locatario ritenga di fare intervenire la propria assicurazione, dovrà attivarsi ed impegnarsi con lo scrupolo del buon padre di famiglia a fare sì che il danno venga rimborsato al Locatore entro e non oltre 30 giorni dalla sua denuncia. Trascorso tale periodo il Locatario dovrà provvedere direttamente al pagamento dei danni da lui causati, che potranno essere immediatamente fatturati dal Locatore. Il Locatario autorizza da subito il Locatore ad emettere comunque nei suoi confronti la fattura relativa ai danni rilevati, a prescindere da qualsiasi esito abbia la pratica assicurativa. Tale fattura, qualora il danno venga risarcito direttamente dall'assicurazione, entro i termini sopra citati, potrà essere stornata a semplice richiesta del Locatario.

15.5: Il mancato tempestivo pagamento anche di una sola rata del contratto di noleggio, così come il mancato pagamento di eventuali addebiti di danni, costi e/o altro, comporterà, nei casi in cui sia prevista, l'ineoperatività della tutela dei beni/macchinari locati. In tale ipotesi, rimarrà a totale carico del Locatario il rischio assicurativo e lo stesso sarà tenuto al risarcimento integrale dei danni subiti dalla macchina o dall'attrezzatura noleggiata nonché, in caso di furto o di perimento, al rimborso del suo controvalore.

15.6: Sono esclusi dalle garanzie assicurative, e ne provocano l'immediato decadimento, tutti i danni causati da dolo, colpa grave, utilizzo del bene/macchinario locato non conforme al manuale d'uso e manutenzione, lavori di sbalatura, lavori tipo spritz beton ed, in generale, lavori in galleria, mancato controllo, spegnimento e/o disinserimento dei sistemi di sicurezza, mancata esecuzione della manutenzione ordinaria, danni causati da sabotaggio, occupazione di cantiere, scioperi, sommosse, tumulti popolari o eventi simili, danni causati o agevolati da eruzioni vulcaniche, terremoti, tempeste, trombe d'aria, inondazioni, alluvioni, frane, smottamenti di terreno, valanghe ed altri eventi atmosferici a carattere catastrofico o anomalo, urto contro animali, caduta di aeromobili e loro parti, danni derivanti da impiego in lavorazioni riportate nell'art.13.1. Sono esclusi tutti gli utensili e gli accessori di corredo macchina che saranno ad esclusivo carico del Locatario con addebito al valore di mercato a nuovo. Sono altresì esclusi i danni verificatisi in occasione dell'utilizzo del bene/macchinario locato da parte di personale non qualificato. In caso di ritrovamento di beni rubati, verranno addebitati i costi relativi al recupero della macchina e/o attrezzatura oltre un importo fisso di gestione pratica pari a € 500,00 più IVA.

15.7: Il Locatario prende inoltre atto che il bene/macchinario locato può essere soggetto, per qualsiasi titolo o causa, a perdite di olio e/o di altri liquidi; pertanto il Locatario si obbliga a porre in essere quanto necessitante al fine di poter prevenire danni di qualsiasi genere e natura a se stesso e/o soggetti Terzi. In ogni caso il Locatario si obbliga a manlevare e tenere indenne il Locatore da qualsiasi responsabilità in caso di danni diretti e consequenziali derivanti dalle predette perdite olio e/o di altri liquidi del bene/macchinario locato.

15.8: Per i beni circolanti su strada, sono esclusi dalle garanzie assicurative tutti i danni provocati al bene e/o a terzi a seguito di violazione del codice della strada (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, guida in stato di ebbrezza e/o sotto effetto di sostanza stupefacenti).

15.9: Le garanzie non sono operanti per danni causati ai beni durante la movimentazione ed il trasporto, ivi compreso il carico o lo scarico, anche nel caso in cui si avvalga di soggetti terzi.

15.10: Provoca l'immediato decadimento delle garanzie assicurative, la detenzione ed utilizzo della macchina e/o dell'attrezzatura in luogo diverso da quello convenuto o autorizzato per iscritto nel contratto di noleggio.

15.11: Per le specifiche relative alle tutele dei beni, franchigie e condizioni si rimanda a quanto riportato sul modulo 'Condizioni e tutele dei beni/macchinari locati' allegato al contratto.

Art. 16 RESTITUZIONE DELLA MACCHINA E/O DELL'ATTREZZATURA

16.1: La macchina e/o l'attrezzatura, alla scadenza convenuta, o nel caso di risoluzione di diritto o di recesso dal contratto, o comunque nel caso di risoluzione dello stesso per qualsiasi titolo, dovrà essere restituita immediatamente dal Locatario al Locatore. Il Locatario dovrà comunicare tassativamente per iscritto con 48 ore di anticipo la messa a disposizione della macchina e/o attrezzatura per il ritiro; qualora ciò non avvenga, il medesimo sarà tenuto al pagamento dei canoni sino a 48 ore dal momento della comunicazione, non essendo ammessa alcuna altra modalità di comunicazione se non quella scritta.

16.2: La responsabilità del trasporto per la restituzione della macchina e/o dell'attrezzatura è a totale carico della parte che vi provvede, come indicato nell'art.6.3.

16.3: Le parti, all'atto della restituzione del bene locato, sottoscriveranno un documento di reso (scheda di prima visione), in cui verranno indicati dal Locatore i vizi o difetti, imputabili al Locatario, che sarà possibile individuare ad un primo esame dello stesso. La macchina e/o l'attrezzatura verrà ritirata con "riserva di verifica" che sarà effettuata dal Locatore entro 5 giorni lavorativi successivi al ritiro, rimanendo il bene a disposizione del Locatario per visione per ulteriori 3 giorni. Tale atto verrà sottoscritto dal Locatario e/o dal vettore o da chi, comunque, incaricato dal Locatore, anche senza specifico incarico scritto. Qualora i beni ritirati contengano merci, queste saranno messe a disposizione del Locatore presso il deposito del Locatore; il Locatario sarà tenuto a provvedere al loro ritiro entro 3 giorni dalla presa in carico del bene.

16.4: In caso di ritiro della macchina e/o dell'attrezzatura presso il Cantiere del Locatario, il bene verrà ritirato con "riserva di verifica" che sarà effettuata in sede del Locatore nei termini specificati nell'art.16.3. Le attrezzature dovranno essere restituite smontate e assemblate così come consegnate dal Locatore e rese disponibili in un unico sito, facilmente raggiungibile dai mezzi di trasporto; in caso contrario, i beni non verranno ritirati, il ritiro verrà differito ad altra data e il Locatario sarà tenuto al pagamento di un indennizzo, in misura pari al canone di locazione, per ogni giorno di ritardo nella riconsegna (che avrà luogo dopo che il Locatario avrà smontato e assemblato i beni locati, ne avrà dato comunicazione al Locatore e quest'ultimo avrà quindi potuto provvedere al loro ritiro). In tale eventualità il Locatario sarà inoltre tenuto al rimborso delle spese sostenute dal Locatore per il viaggio di andata e ritorno a vuoto.

16.5: La macchina e/o l'attrezzatura dovrà essere restituita dal Locatario al Locatore nelle medesime condizioni in cui gli è stata consegnata, pulita, integra, perfettamente funzionante, con ogni accessorio e documentazione consegnati, con i corretti livelli d'olio, d'acqua ed antigelo, d'acqua nelle batterie, con gli pneumatici e tutti gli accessori ed utensili, il cui stato di usura sia normale in relazione all'uso effettuato e con il livello di carburante presente nel serbatoio alla consegna. Verranno imputati al Locatario tutti i costi per i rimbocchi ed il ripristino delle parti usurate oltre il normale funzionamento, nonché i costi delle manutenzioni a suo carico non effettuate, delle parti mancanti (anche per furto o per qualsivoglia altra causa), delle riparazioni di guasti della macchina e/o dell'attrezzatura a lui imputabili, dei costi di preparazione dell'attrezzatura e/o di eventuale viaggio di ritiro a vuoto. Il Locatario sarà inoltre tenuto a corrispondere un indennizzo, proporzionale al canone del noleggio convenuto, per ogni giorno di fermo della macchina durante le operazioni necessarie a ripristinare o riparare la stessa. Detti pagamenti dovranno essere effettuati rispettando le scadenze riportate in fattura del Locatore.

16.6: In caso di utilizzo in ambiente tossico o cancerogeno, il Locatario si impegna a restituire al Locatore la macchina e/o l'attrezzatura previa bonifica e lavaggio accurato della stessa fino alla completa rimozione degli agenti tossici e/o cancerogeni come richiesto dalla normativa specifica.

16.7: Il Locatore si riserva il diritto di denunciare ogni ulteriore vizio o difetto, anche non occulto, della macchina e/o dell'attrezzatura e/o dei suoi accessori, imputabili al Locatario, comunicandolo per iscritto allo stesso entro 30 giorni dalla restituzione.

Art. 17 ISPEZIONI

17.1: Il Locatore ha il diritto di ispezionare in qualsiasi momento, tramite propri incaricati, la macchina e/o l'attrezzatura concessa a noleggio. Con la sottoscrizione della presente, il Locatario autorizza irrevocabilmente il Locatore ad accedere al cantiere in cui trovansi la macchina e/o le attrezzature locali per l'ispezione delle stesse. Nel caso di rifiuto a far ispezionare la macchina e/o l'attrezzatura da parte del Locatario, il contratto si riterrà risolto di diritto ex art. 1456 c.c.

Art. 18 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

18.1: Il Locatario, in tutti i casi di risoluzione di diritto del contratto, per cui non si sia previsto diversamente nelle presenti condizioni generali di contratto, sarà tenuto all'immediata restituzione della macchina e/o dell'attrezzatura, al pagamento dei canoni scaduti e, comunque, maturati fino al rientro in possesso del bene da parte del Locatore, al rimborso di ogni spesa sostenuta dal Locatore per l'eventuale recupero del bene locato (con costo fisso per la gestione pratica amministrativa pari a €250,00 più IVA), alla copertura dei costi per riparazioni e ripristini del bene ed al pagamento di una penale pari al 100% dei canoni che sarebbero maturati fino alla scadenza convenuta del contratto, fatto salvo il diritto del Locatore a chiedere il risarcimento di eventuali maggiori danni. In caso l'attrezzatura non sia rimovibile e, di conseguenza, non sia ritirabile, il Locatore provvederà a fatturare in vendita al Locatario i beni al valore a nuovo indicato in contratto. Con la sottoscrizione della presente, il Locatario autorizza irrevocabilmente il Locatore ad accedere al cantiere in cui trovansi la macchina e/o le attrezzature locali per il recupero delle stesse, recupero che viene ora per allora irrevocabilmente autorizzato. In caso di ritardo nel ritiro della macchina e/o attrezzatura per cause imputabili al

Locatario (esempio accesso non consentito), sarà addebitata una quota fissa pari a € 500,00 (o € 1.000,00 in caso di notturno) per ogni giorno di ritardo subito.

Art. 19 DEPOSITO A GARANZIA

19.1: Il deposito a garanzia, se convenuto fra le parti, deve essere versato dal Locatario al Locatore al più tardi al momento della consegna della macchina e/o dell'attrezzatura. Con la sottoscrizione della presente, il Locatario autorizza espressamente fin da ora il trattamento del deposito a garanzia e l'immediata messa all'incasso e riscossione dello stesso a fronte di totale o parziale inadempimento da parte del Locatario di una qualsivoglia delle obbligazioni assunte con il presente contratto, con rinuncia del Locatario medesimo a far valere qualsivoglia eccezione in merito.

19.2: In caso di mancato versamento del deposito a garanzia, se non convenuto, la macchina e/o l'attrezzatura non verrà consegnata, il contratto di noleggio si riterrà risolto di diritto e il Locatario sarà tenuto al pagamento al Locatore di una penale pari al 100% dell'importo dell'intero valore del contratto convenuto.

19.3: Il deposito di garanzia verrà restituito dal Locatore al Locatario, senza interessi, solo dopo:

a) l'integrale pagamento di tutti i crediti vantati dalla Manetta Noleggi Srl a qualsiasi ragione o titolo (siano essi derivanti dal presente contratto che da contratti precedenti e/o contestuali, siano essi derivanti da contratti di noleggio e/o fatture di vendita);

b) la restituzione della macchina e/o dell'attrezzatura, se questa sarà integra, esente da danni e guasti, provvista di ogni sua parte, nonché degli accessori e della documentazione consegnati ed, in caso di macchine autorizzate alla circolazione stradale, se non sia stata oggetto di sinistro.

19.4: Pre-autorizzazione con carta di credito: la pre-autorizzazione vincola l'importo sulla carta di credito fino al termine del noleggio affinché sia garantita la presenza di fondi sufficienti. Al termine del noleggio, l'importo a saldo verrà addebitato sulla carta di credito. Nel caso il Locatario utilizzi un'altra forma di pagamento, lo svincolo della pre-autorizzazione verrà fatto nell'arco di 15/20 giorni esclusivamente a cura dell'emittente della carta, i tempi di svincolo non saranno dipendenti dalla volontà del Locatore. Con la sottoscrizione della presente, il Locatario autorizza espressamente l'addebito sulla propria carta di credito di tutti i costi inerenti alle obbligazioni assunte con il presente contratto.

19.5: Nel caso di inosservanza degli art.8.1 e art.19.3 (commi a,b), il deposito a garanzia verrà incamerato dal Locatore, senza necessità di alcuna comunicazione, sino alla concorrenza del controvalore dei canoni non pagati e/o dei costi e dei danni tutti (anche per il fermo macchina e/o attrezzatura, per le spese di recupero, le riparazioni e i ripristini) subiti dal Locatore. E' fatto salvo il diritto del Locatore ad ottenere il risarcimento del maggior danno per le spese di recupero, le riparazioni, i ripristini, e dell'indennizzo per il fermo della macchina e/o attrezzatura, così come sopra indicata.

19.6: In caso di acquisizione da parte della società Manetta Noleggi Srl di crediti dalle società Mollo Srl, Mollo Servizi Srl, Lavorazioni Srl e/o Mologno Srl, gli stessi potranno essere, a discrezione della Manetta Noleggi Srl, compensati con l'eventuale deposito a garanzia, che verrà quindi incamerato totalmente o restituito solo per la parte eccedente.

19.7: Rimane a carico del Locatario il costo fisso di €150,00 più IVA per la gestione amministrativa dell'incasso ed emissione del deposito di garanzia.

Art. 20 PRIVACY

20.1: Tutti i dati personali che risultano dal presente Contratto e dagli ordini che ne derivano, relativi tanto alla parte quanto al personale delle parti e a terzi identificati ed identificabili coinvolti a qualsiasi titolo, devono essere trattati conformemente al Reg.(UE) 2016/679 - GDPR - e al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. - Codice in materia di protezione dei dati personali. Con la sottoscrizione del presente Accordo, il Locatario dichiara di essere stato debitamente informato ai sensi di legge, anche in virtù degli artt.13-14 del GDPR 2016/679 e di essere, pertanto, a conoscenza:

(a) delle modalità e finalità della raccolta e del trattamento dei dati personali forniti per la compilazione dello schema contrattuale e in relazione al presente contratto, relativamente alla comunicazione dei dati (nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza) degli utilizzatori diretti dei mezzi noleggiati al Locatore ed eventualmente ai subfornitori che concorrono alla locazione dei mezzi in ottemperanza agli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

(b) della geolocalizzazione dei mezzi per la tutela dei beni dell'azienda;

(c) nonché dei medesimi diritti che la legge conferisce agli interessati, verso i quali si fa parte diligente nel riferire le informazioni necessarie previste dalle norme di legge.

Ciascuna parte si impegna a valutare le basi giuridiche rilevanti e, se del caso, ad acquisire il consenso al trattamento, previamente alla trasmissione all'altra parte, dei dati personali anche da parte dei soggetti coinvolti nelle attività previste, al fine di ottemperare agli obblighi del presente contratto e normativi, nei limiti dei principi di liceità, necessità, proporzionalità, non eccedenza e responsabilizzazione, compresa la protezione "by design" e "by default". Tutti i dati personali saranno trattati, comprese le comunicazioni a terzi dei suddetti dati, solo ed esclusivamente per finalità connesse all'adempimento contrattuale o all'osservanza di obblighi di legge, ivi compresa l'adozione di misure di sicurezza. I dati saranno trattati manualmente e con strumenti automatizzati, conservati per la durata prevista dalla legge e fino al compimento della prescrizione legale. Le parti reciprocamente confermano che il trattamento dei dati personali forniti per la compilazione dello schema contrattuale, per le finalità amministrativo-contabili e per gli scopi organizzativi e di contatto tra le parti si basa su obbligazioni precontrattuali e contrattuali, nonché su obblighi di legge e pertanto non è richiesto il consenso al trattamento.

20.2: Il Locatario riconosce di essere autonomo titolare del trattamento per la raccolta, registrazione e conservazione dei dati (nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza) degli utilizzatori diversi dal Locatore e dal suo personale (questi ultimi invece devono essere obbligatoriamente comunicati dal Locatario al Locatore) ai sensi dell'art.9.2. Il Locatario è tenuto a fornire tali dati al Locatore tempestivamente in caso di controllo da parte degli organi di polizia giudiziaria e vigilanza.

Art. 21 FORO ESCLUSIVO

21.1: Le parti dichiarano e convengono espressamente che per ogni eventuale controversia inerente il presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino. In alternativa al Foro di Torino, le parti dichiarano e convengono espressamente che la parte che per prima agirà in giudizio potrà scegliere quale Foro competente in via esclusiva quello di Asti.

Art. 22 RECLAMI

22.1: Ogni reclamo, protesta o denuncia di vizi sarà efficace esclusivamente se diretta al Locatore.

Art. 23 AUTORIZZAZIONE AL RITIRO DELLA MACCHINA E/O DELL'ATTREZZATURA

23.1: Il Locatario autorizza sin d'ora irrevocabilmente il Locatore ad accedere in qualsiasi momento al proprio cantiere, anche in sua assenza, per il ritiro della macchina e/o dell'attrezzatura oggetto del presente contratto. In caso di ritardo nel ritiro della macchina e/o attrezzatura per cause imputabili al Locatario, sarà addebitata una quota fissa pari a € 500,00 (o € 1.000,00 in caso di rientro in orario notturno) per ogni giorno di ritardo subito.

TERAMO 12/01/24
.....IL LOCATARIO (Timbro e firma).....
TE.AM. TERAMO AMBIENTE S.P.A
.....IL PRESIDENTE.....
(dott. Sergio Saccomandi)

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 C.C. il Locatario dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli:

2) perfezionamento del contratto; 4) recesso anticipato e mancata consegna; 5) decorrenza e durata; 6) consegna e trasporto; 7) rifiuto o mancato ritiro del Locatario; 8) canone di noleggio; 9) impiego della macchina e/o dell'attrezzatura noleggiata; 10) luogo di detenzione e di utilizzo della macchina e/o dell'attrezzatura; 11) manutenzioni; 12) riparazioni ed incidenti; 13) divieti; 14) responsabilità; 15) assicurazione; 16) restituzione della macchina e/o dell'attrezzatura; 17) ispezioni; 18) risoluzione del contratto; 19) deposito a garanzia; 21) foro esclusivo; 23) autorizzazione al ritiro della macchina e/o dell'attrezzatura.

TERAMO 12/01/24
.....IL LOCATARIO (Timbro e firma).....
TE.AM. TERAMO AMBIENTE S.P.A
.....IL PRESIDENTE.....
(dott. Sergio Saccomandi)



CONDIZIONI E TUTELE DEI BENI / MACCHINARI LOCATI

Data:11/01/24 N.Cliente:000216 N.Contratto:CTR24-M0046 Locatore: Mollo Srl

PREMESSA:

Il Locatore ha assicurati i beni/macchinari concessi in locazione tramite adeguata polizza assicurativa RCA per i beni/macchinari immatricolati targati, come da legge n.990/69, con massimale € 25 milioni.

Per i beni targati destinati all'utilizzo e/o circolazione su strada, la tutela prestata non è operante sui danni causati al veicolo e/o terzi a seguito di qualsiasi violazione del codice della strada. In tali eventualità, tutti i rispettivi oneri e responsabilità saranno totalmente ed esclusivamente a carico del Locatario.

Si ricorda che è fatto divieto assoluto di circolazione stradale di macchine operatrici targate con accessori installati.

Ogni ripristino che non sia indennizzabile in base alle suddette tutele dei beni/macchinari locati CIRCOLAZIONE SU STRADA e Tutele INCENDIO/FURTO e KASKO CANTIERI nonché eventuali indennizzi e franchigie, rimangono ad esclusivo carico del Locatario il quale ne accetta incondizionatamente sin d'ora l'addebito.

Il Locatario deve custodire il bene/macchinario locato con diligenza in luogo recintato, sicuro e attivando, ove presenti, gli antifurti installati sul bene/macchinario, utilizzando il criterio del "buon padre di famiglia".

Le garanzie non sono operanti per danni subiti ai beni trasportati per qualsivoglia causa e/o responsabilità, siano essi di proprietà del Locatore, del Locatario e/o di terzi. E' fatto divieto (salvo autorizzazione scritta del Locatore) impiegare i macchinari e/o attrezzature oggetto del presente contratto per le seguenti lavorazioni: lavorazioni in gallerie, lavorazioni in porti e aeroporti, lavorazioni su argini di fiumi, corsi d'acqua, coste di mare e/o laghi, lavorazioni di idrodemolizioni. Eventuali deroghe potranno essere accordate unicamente in forma scritta e previa richiesta scritta del Locatario.

Le garanzie non comprendono la copertura in caso di utilizzo del bene/macchinario locato non conforme al manuale d'uso e manutenzione, danni provocati da lavori di sabbatura, lavori da spritz beton ed, in generale, da lavori in galleria, se non concordati, danni provocati a seguito di spegnimento e/o disinserimento dei sistemi di sicurezza. Sono altresì esclusi i danni causati da: sabotaggio, occupazione di cantiere, scioperi, sommosse e tumulti popolari; danni causati o agevolati da eruzioni vulcaniche, terremoti, tempeste, trombe d'aria, inondazioni, alluvioni, frane, smottamenti di terreno, valanghe ed altri eventi atmosferici a carattere catastrofe, caduta di aeromobili e loro parti, urto contro animali selvatici.

Clausole e TUTELE		PRODOTTO	CONDIZIONI
C0	ASSISTENZA IN CANTIERE	Tutti i beni/macchinari	INCLUSA
C1	KASKO CANTIERI	Tutti i beni/macchinari	Franchigia € 0,00€ MASSIMALE ILLIMITATO
		FERMI TECNICI MACCHINA (al rientro da cantiere)	NON ADDEBITATI
C2	FURTO / INCENDIO / ATTI VANDALICI e RAPINA TOTALE	Bene/macchinario Con valore a nuovo fino a € 3.500,00	INDENNIZZO 50%
		Restanti tipologie di macchinari e Accessori locati, per singolo bene	INDENNIZZO 20% MINIMO € 3.500,00
		TUTTE LE TIPOLOGIE DI MACCHINE	INDENNIZZO 100% del valore del bene /macchinario nel caso in cui il Locatario NON sia in grado di restituire le chiavi originali e le chiavi antifurto (ove presenti)
C3	CIRCOLAZIONE SU STRADA	TUTTI I BENI TARGATI IDONEI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE	SINISTRO PASSIVO Franchigia FISSA € 500,00 Spese gestione pratica amministrativa € 150,00
C4	CRISTALLI	AUTOCARRI – FURGONI - AUTOVETTURE PIATTAFORME AUTOCARRATE	SOSTITUZIONE PARABREZZA NON ADDEBITATO
C5	SOCCORSO STRADALE (numero verde in cabina)	AUTOCARRI – FURGONI - AUTOVETTURE	Traino sino officina autorizzata più vicina (esclusi costi di rimozione - no mezzo sostitutivo)

Le suindicate franchigie sono considerate accessorie al contratto di noleggio.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO :

In caso di sinistro/furto e/o danno di qualsiasi genere e natura che abbia coinvolto il bene/macchinario locato è fatto obbligo di darne immediatamente comunicazione alla Mollo Srl.

Per danni al bene derivanti da incidente stradale occorre chiamare subito la Ditta Mollo Srl per consulenza tecnica e per la compilazione del CID facendo riferimento all'Uff. Assicurazioni tel. 0173 444881 - fax 0173 444845 – mail ufficioassicurazioni@mollonoleggio.com

> Durata della tutela dei beni/macchinari locati: il Locatore può decidere, a suo insindacabile giudizio e senza preavviso, la sospensione in qualsiasi momento

AL.1

Spett.le Manetta Noleggi srl
C.da Ripoli
64023 Mosciano Sant'Angelo (TE)

OGGETTO: Dichiarazione secondo il Titolo III del D. lgs 81/08 art.72, comma 2), per il presente preventivo di noleggio n° PRV24-M0059 contratto di noleggio n° CTR24-M0046

Io sottoscritto SERGIO SACCOMANDI, nato a TERAMO, il 23/6/1966,
datore di lavoro della Ditta TE.AM. TERAMO AMBIENTE S.P.A. con sede legale in via DELFILO 13,
comune di TERAMO, provincia di TE,
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000, **dichiaro che le attrezzature oggetto del presente contratto di noleggio verranno utilizzati unicamente dalle seguenti persone:**

COGNOME - NOME	NATO A - IL	CODICE FISCALE	RESIDENTE IN - A
DEMICHELIS FABIO	21/06/1985 TE	DMCFBAR54H02 L103P	CASTACURTO
SCARFATO LUCA	TERAMO 30/4/90	(SCR)CU90530 L1035	TERAMO

Dichiaro altresì che:

1. le predette persone hanno l'abilitazione all'uso in sicurezza delle attrezzature indicate nel presente contratto di noleggio secondo l'Accordo Stato Regioni del 22 Febbraio 2012, art.73 comma 5 del D.Lgs 81/08;
2. gli stessi, sotto la responsabilità del proprio datore di lavoro, prenderanno atto delle modalità di utilizzo delle attrezzature noleggate mediante attenta lettura dei manuali di uso e manutenzione presenti a corredo di tali attrezzature;
3. le attrezzature noleggate non potranno essere utilizzate dalle persone non espressamente sopra indicate, se non dopo averne data, alla Manetta noleggi srl, comunicazione scritta prima dell'utilizzo e averne dichiarato l'abilitazione, secondo quanto previsto dalla normativa sopra citata;
4. i dati personali presenti in codesta dichiarazione sono necessari secondo i termini del contratto di noleggio per le finalità amministrativo-contabili, per gli scopi organizzativi, per assolvere gli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di contatto tra locatario e locatore e potranno essere comunicati a tutti i fornitori e subfornitori che concorrono alla locazione dei mezzi; il trattamento si basa su obbligazioni precontrattuali e contrattuali, nonché su obblighi di legge e pertanto non è richiesto il consenso al trattamento da parte degli interessati, che sono stati debitamente informati ai sensi di legge, anche in virtù degli artt. 13-14 del **GDPR 2016/679**.

Li, 12/01/24

TE.AM. TERAMO AMBIENTE S.P.A
IL PRESIDENTE
(dott. Sergio Saccomandi)


Il datore di lavoro (firma leggibile)
(Allegare documento d'identità)




I TUOI OPERATORI SONO ABILITATI?

Chiamaci al numero 800.614616 e prenota il tuo corso di formazione sull'uso in sicurezza delle attrezzature da lavoro.

Lavorare in sicurezza è un diritto e un dovere!





Dati tecnici

ALTEZZA MAX LAVORO	19.600 mm
ALTEZZA MAX PIANO CALPESTIO	17.600 mm
N. MAX. PERSONE SU NAVICELLA	2
PORTATA NAVICELLA	225 kg
ROTAZIONE NAVICELLA	90° destra - 90° sinistra
ROTAZIONE TORRETTA	700°
SBRACCIO (LATERALE) MAX CARICO	8.700 mm
LARGHEZZA MACCHINA STABILIZZATA	In sagoma

**PIATTAFORME
 AUTOCARRATE**




SOCAGE 200 NISSAN EU6B

- Necessaria Pat. B
- Comandi da terra e navicella
- Dotate di bolla manuale livellamento telaio
- Corrente in cesta 220V

Dimensioni di ingombro

A	ALTEZZA FASE TRASPORTO	2.855 mm
B	LARGHEZZA FASE TRASPORTO	2.045 mm
C	LUNGHEZZA FASE TRASPORTO	6.860 mm
D	PASSO	3.400 mm
	DIMENSIONI CESTA	1.400x700x1.100 mm
	PESO TOTALE	3.500 kg

Area di lavoro (mt)



Livello carburante

CONTROLLA DI AVER CONSEGNATO IL MEZZO CON LO STESSO LIVELLO DI CARBURANTE E ADBLUE (DOVE PREVISTO) CON CUI L'HAI RITIRATO.



PIENO FINO ALL'ORLO



TIMBRO E FIRMA TE.AM. TERAMO AMBIENTE S.P.A
 IL PRESIDENTE
 (dott. Sergio Saccomandi)

I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche specifiche sono presenti nel "Manuale d'uso e manutenzione" allegato alla singola macchina.

R.24 v. 24 1/2024



NOLEGGIO A LUNGO TERMINE - INTEGRAZIONE AL CONTRATTO

Data:11/01/24 N.Cliente:000216 TE.AM TERAMO AMBIENTE SPA N.Contratto: CTR24-M0046

Inclusi nel canone

Controlli programmati
Tagliandi
Verifiche di legge

A. Prezzi e condizioni

I prezzi e le condizioni sono validi e confermati solo in caso di rispetto della durata minima indicata in contratto. In caso di recesso anticipato, il Locatario sarà tenuto al pagamento integrale del valore del contratto, conteggiato fino alla scadenza minima contrattuale, fatto salvo il diritto del Locatore al risarcimento del maggior danno.

A. Utilizzo dei mezzi

La macchina e/o l'attrezzatura noleggiata dovrà essere utilizzata per un orario massimo di lavoro di 8 ore giornaliere, 40 ore settimanali e 160 ore mensili escluse le ore notturne (dalle ore 22.00 alle ore 6.00) e le giornate prefestive e festive.

Per le ore di maggior utilizzo sarà dovuto un supplemento di canone proporzionale al maggior utilizzo.

Per i giorni di maggior utilizzo (giorni prefestivi, festivi o in orario notturno) sarà dovuto un supplemento di canone pari alla tariffa integrale giornaliera.

B. Sospensioni del canone

Non verranno accettate richieste di sospensione e/o storno della tariffa di contratto a fronte di: maltempo, sospensioni od interruzioni di lavoro, ferie e/o festività, manutenzioni e/o qualsiasi ulteriore causa si possa generare. Il Locatario rinuncia ad ogni azione, diritto o pretesa verso il Locatore per danni, indennizzi o quant'altro, per mancata esecuzione dei lavori, per fermo cantiere, per ritardi e/o mancanza di permessi di accesso al cantiere, ecc in conseguenza del mancato funzionamento della macchina e/o dell'attrezzatura.

C. Assistenza in cantiere

L'assistenza in cantiere è garantita nei giorni feriali dal Lunedì al Venerdì nelle 8 ore lavorative. Non è prevista assistenza nei giorni prefestivi, festivi e notturni.

D. Manutenzione

Manutenzione ordinaria

Sono a carico del Locatario tutti i controlli previsti dal piano di Manutenzione e Controlli riportato sul manuale di uso e manutenzione del costruttore, a titolo puramente indicativo:

controllo quotidiano di: livello olio motore, livello olio idraulico, livello gasolio, liquido di raffreddamento, acqua nelle batterie, livello acqua tergilavaggio, ingrassaggio, funzionamento dei sistemi di sicurezza

controllo settimanale: pulizia filtro aria e lavaggio automezzo

Manutenzione programmata e/o straordinaria

Sono a carico del Locatore tutti i controlli programmati (controlli e verifiche di legge, tagliandi, ecc...).

In caso di malfunzionamento del mezzo, il Locatario si impegna a dare immediata comunicazione al Locatore e si impegna ad immobilizzare la macchina in attesa dell'intervento per la riparazione. Sono vietati lo smontaggio e la riparazione del mezzo da parte di personale non autorizzato.

Il Locatore effettuerà l'intervento di assistenza nel più breve tempo possibile. Il Locatario rinuncia ad ogni azione, diritto, pretesa verso il Locatore per danni, indennizzi o quant'altro, per mancata esecuzione dei lavori, per fermo cantiere, per ritardi e/o mancanza di permessi di accesso al cantiere, eccetera, in conseguenza di guasti, rotture, difetti, cambi pneumatici ed in generale per il mancato funzionamento della macchina e/o dell'attrezzatura. Nessuna richiesta di sospensione potrà altresì essere avanzata per i giorni di fermo causati dalla mancanza di permessi di accesso al cantiere. Nessuna richiesta di sospensione sarà prevista per fermi inferiori a 2 giorni.

Per le specifiche relative alle tutele dei beni, franchigie e condizioni si rimanda a quanto riportato sul modulo 'Condizioni e tutele dei beni/macchinari locati' allegato al contratto.

E. Verifiche di legge e/o tagliandi

In occasione degli interventi in cantiere per verifiche di legge e/o tagliandi, le macchine devono essere posizionate in luogo facilmente raggiungibile dal personale del Locatore medesimo, o da chi da lui autorizzato, in condizioni di piena sicurezza e durante il normale orario di lavoro. Eventuali permessi di accesso al cantiere rimangono a totale carico del Locatario che si assume la responsabilità in caso di ritardi. Nel caso l'accesso sia negato, i mezzi devono essere portati dal Locatario sotto la propria responsabilità all'esterno della struttura in luogo riparato da intemperie ed accessibile dal personale addetto. Non sarà prevista sospensione del canone di noleggio.

F. Sostituzione pneumatici

Verranno forniti a livello annuale 1 set invernale e 1 set estivo (salvo nel caso in cui il mezzo monti pneumatici quattrostagioni)

I pneumatici verranno sostituiti quando usurati oltre i limiti stabiliti dalle normative italiana o in base alla frequenza stabilita in fase contrattuale. I cambi pneumatici eccedenti il numero stabilito in fase contrattuale o a seguito di usura oltre il normale utilizzo, verranno addebitati.

La sostituzione dei pneumatici non comprenderà mezzo sostitutivo e/o sospensione del pagamento del canone, l'intervento verrà concordato con il nostro centro assistenza e potrà essere eseguito presso centri convenzionati e/o direttamente presso il cantiere.

G. Luogo di utilizzo

La macchina e/o l'attrezzatura dovrà essere detenuta e utilizzata nel luogo convenuto per iscritto nel contratto. Il Locatario dovrà custodire la macchina e/o l'attrezzatura con diligenza, in luogo recintato, sicuro e attivando, dove presenti, gli antifurti installati sulla macchina e/o attrezzatura, utilizzando il criterio del buon padre di famiglia. L'autorizzazione per qualsiasi detenzione e utilizzo in luogo diverso da quello convenuto, dovrà essere richiesta per iscritto mediante pec al Locatore e da questo concessa per iscritto.

La macchina e/o l'attrezzatura non potrà essere portata fuori dal territorio nazionale.

Se la macchina e/o l'attrezzatura verrà detenuta e utilizzata in luogo diverso da quello convenuto per iscritto, il contratto di noleggio potrà ritenersi risolto di diritto, ad iniziativa del Locatore, ex art.1456 c.c.

IL LOCATARIO (Timbro e firma) **E.AM. TERAMO AMBIENTE S.P.A**
IL PRESIDENTE
(dott. Sergio Saccomandi)



COMUNICAZIONE PER LA RESTITUZIONE DELLA MACCHINA E/O DELL'ATTREZZATURA:

Il cliente dovrà comunicare tassativamente per iscritto via mail all'indirizzo della filiale Manetta noleggi Srl, con 48 ore di anticipo, la fine del noleggio e la messa a disposizione della macchina e/o dell'attrezzatura per il ritiro.

Nella comunicazione alla filiale di competenza Manetta noleggi Srl il cliente dovrà indicare:

- Nr riferimento contratto
- Oggetto e/o descrizione della macchina e/o dell'attrezzatura
- Cantiere di ritiro e relativo indirizzo
- Data e ora fine utilizzo (che non può essere inferiore alla data di comunicazione ma che corrisponde all'ultimo giorno di fatturazione).

La mancata comunicazione determinerà la continuazione del periodo contrattuale, come indicato nelle condizioni generali di noleggio.



CONSORFORM

ATTESTATO DI FREQUENZA

EC-APR/2019

Si attesta che **DE MICHELIS FABIO** nato/a a **TERAMO** il **02.08.1985**

C.F. **DMICFBAS54M02L103P**, ha frequentato per ore di ore, dal **02.10.2019** al **02.10.2019**, presso la sede della **EUROFORMAS S.p.A. Teramo (TE)**, il corso:

Addetti alla conduzione di PLE con e senza stabilizzatori – Agg.to

della durata complessiva di 4 ore, organizzato, ai sensi dell'art. 36, 37, 73 comma 5 D.Lgs 81/08 e s.m.i. e CSR/53 del 22/02/2012 all. III, dall'Associazione Provinciale Casartigiani di Teramo in collaborazione con l'agenzia formativa Euroformas S.p.A. e Consorform Scarl.

Il partecipante è risultato idoneo all'esito della verifica finale dall'apprendimento.

Teramo, 30/06/2019

Euroformas S.p.A.
Il legale rappresentante
(Marta Zatta)

Associazione Provinciale
Casartigiani di Teramo
Il Presidente
(Giulia Falona)



ATTESTATO DI FREQUENZA

Prot. n.: PLE/IT/4/6/2023

Si certifica che

SCARFATO LUCA

Nato a TERAMO il 30/11/1990

ha frequentato il Corso di Formazione ed Abilitazione per:
**ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI PIATTAFORME DI
LAVORO ELEVABILI CON E SENZA STABILIZZATORI**

DELLA DURATA DI 10 ORE TENUTOSI NEI GIORNO 12 E 13 MAGGIO 2023
AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I. E 106/2009 ART.37 COMMI 10,11

Soggetto Formatore: Conforma Soc. Cons. a R.l. - Viale Bovio, 78 - 64100 Teramo

13/05/2023

DATA

IL RESPONSABILE DIDATTICO
FEDERICO IOANNONE

Donatella Micacchioni

IL DIRETTORE
DONATELLA MICACCHIONI

TITOLO DEL CORSO	CORSO ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI PIATTAFORME DI LAVORO ELEVABILI - CON E SENZA STABILIZZATORI (AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 - ACCORDO STATO REGIONI E S.M.I.)
LUOGO DI SVOLGIMENTO	CONFORMA SOC. CONS. A R.L. -VIALE G. BOVIO, 78 - 64100 TERAMO
DURATA DEL CORSO	10 ORE
RESPONSABILE DEL PROGETTO FORMATIVO	DONATELLA MICACCHIONI
DOCENTI DEL CORSO	IOANNONE FEDERICO
CALENDARIO	12 E 13 MAGGIO 2023
RESPONSABILE DEL SOGGETTO ORGANIZZATORE DEL CORSO	DONATELLA MICACCHIONI
PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA	<p>MODULO GIURIDICO NORMATIVO (1 ORA): - PRESENTAZIONE DEL CORSO. CENNI DI NORMATIVA GENERALE IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE IN MATERIA DI USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO. RESPONSABILITÀ DELL'OPERATORE. MODULO TECNICO (3 ORE): - TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE DEI VARI TIPI DI PIATTAFORME ELEVABILI - PRINCIPALI RISCHI CONNESSI ALL'IMPIEGO DELLE PIATTAFORME ELEVABILI: CADUTA DEL CARICO, ROVESCIAMENTO, RIBALTAMENTO, URTI DELLE PERSONE RISCHI LEGATI ALL'AMBIENTE (OSTACOLI, LINEE ELETTRICHE, ECC.), RISCHI LEGATI ALL'USO DELLE DIVERSE FORME DI ENERGIA (ELETTRICE, IDRAULICA, ECC.) STABILITÀ (CONGETTO DEL BARICENTRO DEL CARICO E DELLA LEVA DI PRIMO GRADO). LINEE DI RIBALTAMENTO. STABILITÀ STATICA E DINAMICA E INFLUENZA DOVUTA ALLA MOBILITÀ DELLA PIATTAFORMA ELEVABILE. PORTATA DEL GESTELLO. - TECNOLOGIA DELLE PIATTAFORME SU AUTOCARRO E SEMOVENTI GOMMATE, CON CINGOLI, RAGNO; TERMINOLOGIA; CARATTERISTICHE GENERALI E PRINCIPALI COMPONENTI. MECCANISMI, LORO CARATTERISTICHE, LORO FUNZIONE E PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO. - COMPONENTI PRINCIPALI: POSTO DI MANOVRA CON DESCRIZIONE DEGLI ORGANI DI COMANDO (LEVE, CHIAVE D'EMERGENZA); DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA; E CONTROLLO (STRUMENTI E SPIE DI FUNZIONAMENTO). - DISPOSITIVI DI COMANDO E DI SICUREZZA; IDENTIFICAZIONE DEI DISPOSITIVI DI COMANDO E LORO FUNZIONAMENTO, IDENTIFICAZIONE DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA E LORO FUNZIONE. SISTEMI DI PROTEZIONE ATTIVA E PASSIVA. - CONTROLLI E MANUTENZIONI: VERIFICHE PERIODICHE (STATO GENERALE E PROVA, DISPOSITIVI DI SICUREZZA). ILLUSTRAZIONE DELL'IMPORTANZA DI UN CORRETTO UTILIZZO DEI MANUALI DI USO E MANUTENZIONE A CORREDO DELLA PIATTAFORMA ELEVABILE. - MODALITÀ DI UTILIZZO IN SICUREZZA DELLE PIATTAFORME DI LAVORO ELEVABILI: PROCEDURE DI MOVIMENTAZIONE. SEGNALETICA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. PROCEDURA DI SICUREZZA DURANTE LA MOVIMENTAZIONE E LO STAZIONAMENTO DEL MEZZO. LAVORI IN CONDIZIONI PARTICOLARI OVVERO ALL'ESTERNO, SU TERRENI NON PERFETTAMENTE PIANEGGIANTI E CON DIVERSA TIPOLOGIA DI TERRENO. NOZIONI DI CONDUZIONE E STABILIZZAZIONE. NOZIONI SU POSSIBILI RISCHI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA COLLEGATI ALLA CONDUZIONE DELLE PIATTAFORME ELEVABILI A) ALL'AMBIENTE DI LAVORO; B) AL RAPPORTO UOMO/MACCHINA; C) ALLO STATO DI SALUTE DEL CONDUTTORE. NOZIONI SULLE MODALITÀ TECNICHE, ORGANIZZATIVE E COMPORTAMENTALI E DI PROTEZIONE PERSONALE IDONEE A PREVENIRE I RISCHI. ESERCITAZIONI PRATICHE CON PIATTAFORME DI LAVORO ELEVABILI (6 ORE): - ILLUSTRAZIONE, SEGUENDO LE ISTRUZIONI DI USO DELLA PIATTAFORMA ELEVABILE, DEI VARI COMPONENTI E DELLE SICUREZZE. - MANUTENZIONE E VERIFICHE GIORNALIERE E PERIODICHE DI LEGGE E SECONDO QUANTO INDICATO NELLE ISTRUZIONI DI USO DELLA PIATTAFORMA. - CONDUZIONE DELLA PIATTAFORMA CON DIVERSE PROVE DI STABILIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA, POSIZIONAMENTO PER IL CORRETTO RAGGIUNGIMENTO DELLA ZONA DI LAVORO, ROTAZIONE GESTELLO, SALITA, DISCESA, SBRACCIO E RIPOSIZIONAMENTO (CORRETTA POSIZIONE SUL GESTELLO, D.P.I. DA INDOSSARE, AREE DI MANOVRA, POSIZIONAMENTI, TRASBORDI DAL GESTELLO.)</p>

